

**TRIBUNALE DI RIMINI**

**Sezione Fallimentare**

\*\*\*

**Procedimento di composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento**

\*\*\*

(Procedimento nr.86/2023)

\* \* \*

***Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli***

\*\*\*

***Advisor Legali del debitore: Avv. Fulvia Ventura ed Avv. Francesca Fontanesi***

\*\*\*

***Debitore istante: Gemmani Maurizio***

*(C.F. GMMMRZ70C06H294B)*

*nato a Rimini (RN) il 06/03/1970,*

*residente in Rimini (RN), Via Resia n. 7*

\* \* \*

***Attestazione del piano di ristrutturazione***

***dei debiti del Consumatore e Relazione particolareggiata***

***ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.I.***



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Il sottoscritto **Dott. Bettinelli Attilio**, C.F. BTT TTL 82L14 D643L, con studio in Rimini, Via Marecchiese nr. 152, tel. 0541/791875, Fax 0541/791867, PEC *attilio.bettinelli@legalmail.it*

## Premesso che

- in data **16/10/2023** il sottoscritto è stata **nominato Gestore della Crisi**, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014, **dall'O.C.C. Romagna**, iscritto al n. 8 del Registro di cui all'art. 9 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M., nel **procedimento n. 86/2023**, promosso dal sig. **Maurizio Gemmani**, nato a Rimini (RN) il 06/03/1970, C.F. GMMMRZ70C06H294B, residente in Rimini (RN), Via Resia n. 7 (**All. n. 1**);
- lo scrivente, venuto a conoscenza della nomina il 17/10/2023 dall'O.C.C. Romagna, ha accettato l'incarico in pari data 17/10/2023 (**All. n. 2**);
- il sottoscritto Gestore della Crisi è stato incaricato di redigere la Relazione Particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa della "Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore" trasmesso in data **13/12/2023** dagli Avvocati Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi del Foro di Bologna;

## verificato

- che il sig. **Maurizio Gemmani** si trova in **situazione di sovraindebitamento** ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) e c) del C.C.I.I. ovvero in uno "*stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" e va inquadrato nel termine di "consumatore" ossia, *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*

2

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.*  
*Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*



- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 del C.C.I.I.;
- che il sig. **Maurizio Gemmani** si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale degli Avvocati Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi, del foro di Bologna, con studio in Bologna Via dell'Indipendenza nr. 67, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore O.C.C. per la ricostruzione della situazione patrimoniale;

per quanto sopra premesso e verificato, il sottoscritto deposita:

***Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.I.***



## Indice

1. – DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO. ....	5
2. – OGGETTO DELL'INCARICO. ....	6
3. – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELLA DOMANDA E VERIFICHE DEL GESTORE DELLA CRISI. ....	7
4. – INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DAL CCII INERENTE AL CASO SPECIFICO. ....	8
5. - VERIFICA DEL SOVRAINDEBITAMENTO. ....	9
6. – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO (ART. 68 CCII COMMA 2, LETTERA A).....	9
7. – ANALISI DELLA PROPOSTA: IL PASSIVO. ....	13
8. – ANALISI DELLA PROPOSTA: L'ATTIVO. ....	16
9. – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, CCII.....	17
10. – SINTESI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.....	19
11. – LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO CON SUDDIVISIONE IN CLASSI DI CREDITORI. ....	19
12. – RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE (ART. 68, COMMA 2, LETTERA B) CCII). ....	22
13. – ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI. ....	22
14. – GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ART. 68, COMMA 2, LETTERA C) CCII).....	23
15. – GIUDIZIO SUL “MERITO CREDITIZIO” (ART. 68, COMMA 3 CCII). ....	23
16. – GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO. ....	27
17. – GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	28
18. – CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO. ....	30



***1. – Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.***

Il sottoscritto Professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'ex art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ed inoltre

**ATTESTA**

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazione di conflitto d'interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente esercitando alcun incarico professionale per conto del debitore proponente la "Proposta";

e contestualmente

**DICHIARA**

*visto l'art. 28 L.F.*

- a) di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore del sovra indebitato e di non aver con lo stesso rapporto di parentela o di affinità;

e contestualmente

**DICHIARA**

*ai sensi dell'art. 35 c. 2, c.4 bis del D. Lgs 159/2011 modificato con D. Lgs 54/2018*

- a) che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza



di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

## 2. – *Oggetto dell'incarico.*

A completamento di ogni adempimento della Legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, lo scrivente, in ottemperanza all'incarico affidatogli, ha prestato **ausilio** alla stesura del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. **Maurizio Gemmani** richiedendo rettifiche ed integrazioni alla proposta ed assumendo ogni iniziativa funzionale alla predisposizione dello stesso.

A tal proposito si precisa che sono state tenute numerose sessioni e corrispondenza elettronica con gli Avvocati Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi, legali incaricati dal debitore per la stesura della proposta del piano, finalizzate alla raccolta di informazioni e alla predisposizione della documentazione necessaria allo studio.

Il sottoscritto ha verificato altresì la veridicità dei dati contenuti nella proposta rivolgendosi ai principali Enti creditori, consultando le visure personali e patrimoniali di pertinenza del debitore, nonché facendo richiesta e successivo accesso alle banche dati telematiche (All.3 sub. a,b,c,d,e,f).

Il sottoscritto è chiamato a redigere una Relazione particolareggiata della crisi ove, valutate le condizioni economiche nonché i termini di pagamento proposti nel Piano a soddisfazione dei creditori coinvolti, formula un'Attestazione sulla **fattibilità** del Piano.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge vigente lo scrivente Professionista



incaricato procederà a relazionare circa la Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti formulata dal consumatore sig. **Maurizio Gemmani** al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, nonché al fine di analizzare la fattibilità del Piano e la convenienza dello stesso nell'interesse della massa dei creditori.

### ***3. – Documentazione richiesta a corredo della domanda e verifiche del Gestore della crisi.***

È stato accertato che la proposta di piano, così come formulata dagli *advisor* Avvocati Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi, è corredata di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 67 comma della C.C.I.I. In particolare, unitamente alla domanda risultano riportati i seguenti atti:

- a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente;
- c) dichiarazione relativa all'assenza di atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
- d) autocertificazione di non predisposizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. **Maurizio Gemmani** riferite agli ultimi tre anni d'imposta e quindi annualità 2020, 2021, 2022, con presentazione delle solo Certificazioni Uniche relative ai tre anni in commento;
- e) indicazione della composizione del nucleo familiare ed elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

Inoltre, il sottoscritto Gestore della crisi ha provveduto ad inviare a mezzo PEC a ciascun creditore, così come dichiarato dal ricorrente, la richiesta di informazioni in merito alla natura e all'importo del credito dagli stessi vantato.



**4. – Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico.**

Il debitore ha formulato una “*Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti*” disciplinato dagli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 12/01/2019 nr. 14 e ss.mm.

Il sig. Gemmani Maurizio è senz'altro un debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la sua definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Con riguardo ai requisiti di cui all'art.67 del C.C.I.I., come risulta dalla documentazione allegata, il signor Maurizio Gemmani non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera d, numeri 1-2-3 del C.C.I.I.

Inoltre, come attestato dallo stesso Gemmani, lo stesso può accedere alla procedura disciplinata al titolo IV capo II Sezione II in quanto non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dal debitore e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Gemmani alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori.

Ne consegue che il piano di ristrutturazione appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Il sig. Gemmani non solo si trova in una situazione di sovraindebitamento ma lo





stesso rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.I.I. In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto il sig. Gemmani può certamente definirsi come una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Per la presente procedura di piano di ristrutturazione debiti del consumatore è competente, ai sensi dell'art. 27 del C.C.I.I., il Tribunale di Rimini quale Tribunale del luogo ove si trova la residenza del debitore (*All. in proposta*).

## ***5. - Verifica del sovraindebitamento.***

Le verifiche effettuate dal sottoscritto, Dott. Attilio Bettinelli, mostrano senza alcun dubbio che il sig. Maurizio Gemmani è senz'altro un debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero si trova in *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la sua definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Infatti, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, l'istante ha maturato debiti per oltre € 60.000,00, a fronte di un patrimonio disponibile rappresentato principalmente dalla finanza esterna di cui si dirà in proseguo. I limitati redditi della persona in oggetto, sono necessari al fine unico del proprio sostentamento.

## ***6. – Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere obbligazioni (art. 68 C.C.I.I., comma 2 lettera a)).***



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

L'origine del sovraindebitamento del Sig. Gemmani è riconducibile al comune caso del consumatore che ricorre a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, ovvero rinegozia successivamente, anche più volte, precedenti finanziamenti, allo scopo di onorare debiti già contratti.

Il ricorrente convive dal lontano 2006 con la Signora Simona Giuliani, con la quale si è poi sposato nel 2011. Vivono in un appartamento condotto in locazione in forza di contratto sottoscritto in data 01.06.2014, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini serie 3T al n. 003215, per il quale pagano un canone mensile di € 600,00 (*All. in proposta*).

Entrambi i coniugi hanno sempre lavorato come lavoratori dipendenti: il Sig. Gemmani è impiegato dal 2000 presso "Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c.", con la mansione di capo reparto salumi e una retribuzione mensile di circa € 1.550,00 (*All. in proposta*); la moglie lavora part-time dal 1997 come assistente di poltrona in uno studio dentistico, percependo uno stipendio mensile di circa € 950,00.

I primi problemi di liquidità si sono presentati a seguito della nascita del figlio Fabio, avvenuta nel 2009. Oltre al fisiologico aumento delle spese familiari, i genitori, non essendo entrati in graduatoria nell'asilo nido comunale, sono stati costretti ad iscrivere il bambino ad un asilo nido privato, pagando per 3 anni € 300,00 al mese.

Nel 2015 la suocera del ricorrente si ammala di Alzheimer, tanto da non essere più autosufficiente e necessitare di assistenza domiciliare. Poiché la pensione della anziana signora non è sufficiente a coprire i costi di tale assistenza, la moglie del ricorrente da allora contribuisce alle spese con il proprio stipendio, già di per sé irrisorio.

La situazione va avanti per qualche anno, incidendo pesantemente sul bilancio familiare. Ad oggi la signora è in carico presso il Centro per i disturbi cognitivi e demenze della ASL di Rimini (*All. in proposta*).

Nel corso degli anni il Sig. Gemmani si vede costretto a ricorrere al credito bancario, estinguendo e rinegoziando finanziamenti con il proprio istituto di credito, Unicredit Banca S.p.A. Il susseguirsi di finanziamenti utilizzati per estinguerne di pregressi è documentalmente dimostrato anche dalle risultanze del CRIF (*All. 3a*).

Da ultimo, nel giugno 2017, il Sig. Gemmani sottoscrive con Unicredit Banca S.p.A. un finanziamento di € 40.120,00, da restituire in 10 anni tramite 120 rate mensili



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

da € 465,83, per l'importo complessivo di € 55.899,60 (*All. in proposta*) utilizzato per estinguere precedenti finanziamenti sempre con il medesimo istituto di credito.

Tuttavia, considerate le spese familiari, riesce faticosamente a sostenere il pagamento delle rate.

Pertanto, a ottobre 2017 e aprile 2018, sottoscrive due ulteriori piccoli finanziamenti con Unicredit Banca S.p.A., entrambi estinti anticipatamente tramite la sottoscrizione di due nuovi finanziamenti con il medesimo istituto nell'ottobre 2019, con la promessa di condizioni più vantaggiose: uno di € 4.251,00 da restituire in 120 rate mensili da € 35,42 (*All. in proposta*) e uno di € 10.441,88 da restituire in 120 rate mensili da € 108,22 per complessivi € 12.986,40 (*All. in proposta*)

Ad aprile 2019, in ragione di condizioni agevolate, aveva già sottoscritto con Finitalia S.p.A. un finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio, di complessivi € 5.000 da restituire in 48 rate mensili da € 117,31 (*All. in proposta*), che si è concluso a naturale scadenza nel mese di giugno 2023, integralmente rimborsato.

Pur faticosamente, e nonostante la cessione del quinto gravante sullo stipendio, il Sig. Gemmani nel tempo è sempre riuscito ad essere in regola con il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere.

Nel 2020, tuttavia, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla chiusura temporanea dello studio dentistico dove era occupata la moglie del ricorrente, con ovvie ripercussioni sull'apporto economico della stessa al ménage familiare.

Tale circostanza ha fatto crollare il già precario equilibrio economico del nucleo familiare, che si è trovato di fatto impossibilitato a sostenere le rateazioni in essere.

Pertanto, nel 2022 Kruk Investimenti s.r.l., quale cessionaria di Unicredit S.p.A., ha azionato ricorso monitorio nei confronti del Sig. Gemmani, ottenendo l'emissione da parte del Tribunale di Rimini del D.I. n. 892/2022 per la somma capitale di € 52.696,00, oltre interessi e spese di procedura (*All. in proposta*).

A seguito di notifica di atto di precetto per la complessiva somma di € 58.531,97 (*All. in proposta*). Kruk Investimenti s.r.l. ha poi proceduto ad esecuzione forzata, notificando atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro del Sig. Gemmani (*All. in proposta*).

Il procedimento è stato iscritto a ruolo e pende avanti al Tribunale di Rimini sub R.G.N. 372/2023, con udienza ex art. 547 c.p.c. fissata al 18/12. p.v.



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Si specifica altresì che il Sig. Gemmani, in ragione della cessione del quinto, prima, e del pignoramento, poi, è costretto da mesi a chiedere acconti sullo stipendio per poter garantire il mantenimento della propria famiglia.

In conclusione, ad oggi, in assenza di patrimonio liquidabile e con una retribuzione mensile di circa € 1.550,00, sulla quale grava dal mese di aprile la trattenuta di 1/5 di circa € 330,00, e con un monte debiti di oltre € 60.000,00, è evidente che il Sig. Gemmani si trovi in uno stato di sovraindebitamento, essendo definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce di quanto rappresentato, è altresì evidente che il ricorrente non ha assunto obbligazioni in maniera sconsiderata, né ha fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, divenute nel tempo più onerose in conseguenza della nascita del figlio e di sfortunate vicissitudini personali.

Nel caso di specie, dunque, non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del ricorrente.

Il Sig. Gemmani, infatti, è stato più volte costretto al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio nel fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla vita familiare.

I finanziamenti erano spesso utilizzati per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti, nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano millantate dalle varie finanziarie come più vantaggiose.

Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro al Sig. Gemmani, hanno solo aggravato ulteriormente la sua esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità del ricorrente di onorare i pagamenti mensili.

L'esposizione debitoria che è nel tempo lievitata non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvidi del ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.



Dall'analisi della debitoria e dei movimenti bancari del Sig. Gemmani non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Pertanto, anche nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo al ricorrente, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito non sempre proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: colpa che non è più ostantiva all'omologa del piano del consumatore se non connotata da gravità (vedasi, sulla novella normativa del 2020 recepita dal C.C.I.I., Trib. Forlì 7.05.2021; in senso analogo, sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano Trib. Napoli Nord 21.04.2021).

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato, grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro.

Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: *“Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...]”*

Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza” (ex multiis Trib. Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023.

## ***7. – Analisi della Proposta: il passivo.***



I debiti personali del sig. Maurizio Gemmani si possono suddividere in due categorie:

- a) debiti privilegiati;
- b) debiti chirografari;

## 1. DEBITI CON PRIVILEGIO MOBILIARE

I debiti privilegiati contratti dal ricorrente sono i seguenti:

1. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Trattasi di credito con privilegio generale mobiliare ex art. 2775 c.c. per Tassa automobilistica regione Emilia-Romagna anni 2017-2020-2021, cartelle a ruolo, per un importo complessivo pari ad € 1.002,34 (*All. n. 4*);
2. SORIT S.P.A.: trattasi di credito con Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 20, per crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale. Nello specifico trattasi di Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) anno 2019, importo a ruolo presso l'agente della riscossione in alto richiamato, per un importo complessivo pari ad euro 393,00 (*All. n. 5*);
3. COMUNE DI RIMINI: trattasi di credito con Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 20, per crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale. Nello specifico trattasi di Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) anni 2021 e 2022, per un importo complessivo pari ad euro 604,00 (*All. n. 6*);

## 2. DEBITI CHIROGRAFARI

I debiti chirografari contratti dal ricorrente sono i seguenti:

1. KRUK INVESTIMENTI S.R.L., quale cessionaria di Unicredit S.p.A., creditrice per € 58.531,97, quale importo precettato, oltre a spese di notifica del precetto,



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

per € 14,82 e spese per notifica e iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi,

per € 183,89, per complessivi euro 58.730,68;

2. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, creditrice di € 360,19 per sanzioni Tassa automobilistica anno 2017-2020-2021 oltre ad aggi e spese di riscossione (*All. n. 4*);
3. SORIT S.P.A. creditrice di € 257,54 a titolo di sanzioni per violazioni al Codice della Strada Comune di Rimini anno 2012 (*All. n. 5*).

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ESPOSIZIONE DEBITORIA

Creditore	Tipologia debito	Importo debito	Grado
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Tassa automobilistica regione Emilia-Romagna	€ 1.002,34	Privilegio mobiliare ex art. 2775 c.c. (Cartella di pagamento n. R 137R13720190008612382000 + n. R 137R13720230000478450000 + n. R 137R13720230009282924000)
Sorit S.p.a.	debiti vs Enti locali - Tassa rifiuti anno 2019	€ 393,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 20
Comune di Rimini	debiti vs Enti locali - Tassa rifiuti anno 2021 + 2022	€ 604,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 20
Kruk investimenti Srl	finanziamento (cessionario Unicredit Spa)	€ 58.730,68	Chirografo
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Sanzioni Tassa Automobilistica, Aggi e spese riscossione	€ 360,19	Chirografo (Cartella di pagamento n. R 137R13720190008612382000 + n. R 137R13720230000478450000 + n. R 137R13720230009282924000)
Sorit S.p.a.	sanzione codice della strada anno 2012	€ 257,54	Chirografo

Totale debiti:	€ 61.347,75	di cui:
	€ 1.999,34	privilegiati mobiliari
	€ 59.348,41	chirografari



## 8. – *Analisi della Proposta: l'attivo.*

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio immobiliare e quelli facenti parte del patrimonio mobiliare.

### **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il sig. Gemmani Maurizio, come si evince dalle visure catastali nazionali per soggetto (*All. in proposta*) e dalla visura ipotecaria in atti (*All. in proposta*), non risulta intestatario di beni immobili.

Lo stesso debitore vive assieme alla moglie e al figlio in un immobile sito in Rimini, via Resia n. 7, condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 01.06.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini serie 3T al n. 003215, per il quale paga un canone mensile di € 600,00.

### **PATRIMONIO MOBILIARE**

Il sig. Gemmani Maurizio non è titolare di risparmi o valori mobiliari (*azioni, obbligazioni, giacenze ecc...*), né di posizioni previdenziali attive presso l'INPS.

Con riferimento al patrimonio mobiliare del sig. Gemmani maurizio, l'attivo disponibile da *esaminare consta fundamentalmente:*

- 1) **Conto corrente:** il sig. Gemmani Maurizio è intestatario di:
  - nr.1 conto corrente presso BPER Banca S.p.A. nr. 0000/35138302 con saldo al 30.11.2023 di € 43,30 (*All. in proposta*);
- 2) **Redditi da lavoro dipendente:** Il sig. Gemmani Maurizio è dipendente dal 2000 presso Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c., con sede in Rimini, Via Castelfidardo n. 15/21, con la attuale mansione di





capo reparto salumi e una retribuzione mensile di circa € 1.550,00 (sulla quale ad oggi grava tuttavia il predetto pignoramento presso terzi azionato da Kruk Investimenti s.r.l.) per tredici mensilità.

- 3) **Beni mobili Registrati:** Come risulta dalla visura richiesta al PRA (*All. in proposta*), è proprietario del veicolo “Volkswagen Golf” targato BR438JR, acquistato nel 2001, con attuale percorrenza di 95.000 km, nonché del veicolo “Smart” targato EK752HF, acquistato nel 2011, con attuale percorrenza di 130.000 km. Questa autovettura è utilizzata esclusivamente dalla moglie ed è stata intestata al marito unicamente per un risparmio a fini assicurativi.
- 4) **Altri beni mobili:** Il ricorrente non è proprietario di altri beni mobili, ma solo di pochi effetti personali, destinati all’utilizzo quotidiano e per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori

## ***9. – Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell’art. 67, comma 2, C.C.I.I.***

Il sig. Gemmani Maurizio ha dichiarato al sottoscritto Gestore della Crisi di risiedere con la moglie sig.ra Giuliani Simona e con il figlio minore Fabio, in un appartamento sito in Rimini, via Resia n. 7.

Come sopra anticipato, il Sig. Gemmani è impiegato dal 2000 presso “Euomarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c.”, con la mansione di capo reparto salumi ed una retribuzione mensile di circa € 1.550,00 per 13 mensilità.

La sig.ra Giuliani lavora in uno studio dentistico, come assistente di poltrona, assunta con un contratto part-time ed una retribuzione mensile di circa € 950,00.



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Il sig. Gemmani ha, altresì, dichiarato nelle seguenti spese gli importi necessari per il sostentamento mensile del suo nucleo familiare.

<b>VOCE DI SPESA:</b>	<b>IMPORTO MENSILE:</b>
Spese per locazione immobiliare	600,00 €
Spese condominiali	20,00 €
Utenze (acqua, luce, gas, riscaldamento e telefonia)	240,00 €
Tassa rifiuti (Tari)	25,00 €
Spese animale domestico gatto	50,00 €
Alimentazione + Articoli per la pulizia della casa	600,00 €
Spese mediche e farmaceutiche	60,00 €
Spese per auto (bollo, assicurazione, carburante)	410,00 €
Spese per abbigliamento e cura della persona	250,00 €
Spese scolastiche figlio	70,00 €
<b>TOTALE:</b>	<b>2.325,00 €</b>

Considerata il gap retributivo tra i redditi percepiti dal Sig. Gemmani e dalla moglie, le spese di mantenimento del nucleo familiare possono ritenersi gravanti sugli stessi, rispettivamente, nella misura del 60% e 40%, e quindi a carico del Sig. Gemmani per € 1.395,00 mensili.

Preme, peraltro, evidenziare che quanto indicato dall'istante come necessario per il sostentamento della famiglia, risulta congruo anche se confrontato con la spesa media mensile delle famiglie italiane composte da una coppia con un figlio, così come indicato dall'Istat in riferimento all'anno 2022, che ha calcolato in € 2.946,07 la spesa media mensile per i consumi di un medesimo nucleo familiare, essendo, quanto indicato da Gemmani, molto inferiore ai parametri Istat sopra riportati.



***10. – Sintesi della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore***

Il sig. Gemmani Maurizio presenta un piano che prevede la ristrutturazione del debito con la corresponsione a favore dei creditori del complessivo importo di euro 17.262,58 di cui:

- € **15.000,00** messi a disposizione dal padre del ricorrente Sig. Ezio Gemmani, che si obbliga formalmente, con dichiarazione del 30/11/2023 (*All. in proposta*), e contestuale assegno circolare in deposito presso gli scriventi legali (*All. in proposta*), ad apportare tale somma immettendola nel piano a titolo di **Finanza Esterna**, a condizione che lo stesso Piano venga omologato,
- € **2.262,58** derivante dalle somme preventivamente accantonate dal datore di lavoro società “Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c.” a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, che saranno svincolate a favore della procedura di sovraindebitamento a seguito di omologa.

***11. – La ripartizione dell’attivo con suddivisione in classi di creditori.***

Nei paragrafi successivi verranno espone le percentuali, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i diritti di prelazione.

A tal proposito, pertanto, si procederà ad individuare una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 C.C.I.

Tali crediti soddisfatti in prededuzione andranno soddisfatti prima di tutti gli altri.



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Viene quindi costituita la classe dei creditori con privilegio che, anche in questo caso, vedranno integralmente soddisfatto il proprio diritto di credito.

Infine, si andrà a costituire la classe in chirografo che si propone di soddisfare al 21,33% dell'importo dovuto.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno espone le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

## 1. Pagamento integrale delle spese della procedura di sovraindebitamento (Prededuzioni).

Rientrano nelle spese prededucibili i compensi (*All. n. 7*), precedentemente oggetto di accordo a ribasso, ed al solo fine di favorire il buon esito della procedura, dell'O.C.C. Romagna e del sottoscritto Gestore della Crisi Dott. Comm. Attilio Bettinelli. Gli stessi compensi saranno integralmente pagati, con utilizzo di Finanza Esterna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del Piano.

Prededuzioni - spese della procedura di sovraindebitamento			
Creditore	Ragione del credito	Ammontare credito	Importo assegnato
Imposta di registro	Omologa Piano	200,00 €	200,00 €
O.C.C. Romagna	compenso come O.C.C.	488,00 €	488,00 €
Dott. Comm. Attilio Bettinelli	Compenso Gestore della Crisi	1.913,60 €	1.913,60 €
<b>Totale Prededuzioni:</b>		<b>2.601,60 €</b>	<b>2.601,60 €</b>

Si precisa, in questa sede, che le spese di assistenza legale degli advisor nella predisposizione del piano non graveranno sul passivo della procedura, in quanto saranno integralmente corrisposte dal padre del ricorrente.

## 2. Pagamento integrale dei Creditori Privilegiati

Per la classe dei creditori assistiti da privilegio il ricorrente propone il pagamento integrale pari al 100% dell'importo dovuto, con utilizzo della Finanza

20

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I. Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*



Interna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del Piano.

<b>Creditore Privilegiato Mobiliare</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ragione del credito</b>	<b>Ammontare credito</b>	<b>Importo assegnato</b>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Tassa automobilistica regione Emilia Romagna	1.002,34 €	1.002,34 €
Sorit S.p.A.	Tassa sui rifiuti anno 2019	393,00 €	393,00 €
Comune di Rimini	Tassa sui rifiuti anno 2021 e 2022	604,00 €	604,00 €
<b>Totale</b>		<b>1.999,34 €</b>	<b>1.999,34 €</b>

### **3. Pagamento a stralcio nella misura dello 21,33% dei Creditori Chirografari.**

Considerata l'incapienza della Finanza Interna ed Esterna per la soddisfazione di tutti i creditori del ricorrente, i creditori chirografari, riceveranno un pagamento a stralcio nella misura dello 21,33%.

Tali crediti saranno soddisfatti con utilizzo della Finanza Interna ed Esterna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Proposta.

<b>Creditore Chirografario</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ragione del credito</b>	<b>Ammontare credito</b>	<b>Importo assegnato</b>
Kruk investimenti Srl	Finanziamento bancario (cessionario Unicredit Spa)	58.730,68 €	12.529,85 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Sanzioni Tassa automobilistica regione Emilia-Romagna, aggi e spese riscossioni	360,19 €	76,84 €
Sorit S.p.a.	Sanzione codice della strada anno 2012	257,54 €	54,94 €
<b>Totale</b>		<b>59.348,41 €</b>	<b>12.661,64 €</b>



***12. – Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 68 C.C.I.I., comma 2 lettera b).***

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del sig. Gemmani Maurizio nel provvedere a pagare regolarmente i propri debiti non è certamente allo stesso ascrivibile.

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente.

Le circostanze fattuali che hanno determinato l'incapacità del sig. Gemmani Maurizio di adempiere le obbligazioni assunte sono state anticipate sopra e consistono sostanzialmente: a) Nascita figlio e maggior costi familiari da sostenere; b) Le improvvise condizioni di salute della suocera del sig. Gemmani Maurizio.

Nel 2020, inoltre, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla chiusura temporanea dello studio dentistico dove era occupata la moglie del ricorrente, con ovvie ripercussioni sull'apporto economico della stessa al ménage familiare.

Tale circostanza ha fatto crollare il già precario equilibrio economico del nucleo familiare, che si è trovato di fatto impossibilitato a sostenere le rateazioni in essere.

***13. – Atti impugnati dai creditori***

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché delle analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, lo scrivente Gestore della Crisi non ha rilevato l'esistenza di eventuali atti del debitore eventualmente impugnati dai creditori.



***14. – Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata (art. 68, comma 2 lettera c).***

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto dal ricorrente, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano.

Dalla verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avere dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione e dunque sulla veridicità della quantificazione delle singole poste attive e passive sottese al piano di ristrutturazione.

Circa il giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si rimanda al prosieguo della trattazione.

***15. – Giudizio sul “merito creditizio” (art. 68 C.C.I.I., comma 3).***

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore ai fini della concessione dei finanziamenti, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria, utilizzata per i finanziamenti non è stata esibita dall'istituto erogante.

Il gestore ha fatto più volte richiesta al creditore, di esibire i documenti analizzati in sede di istruttoria per decidere l'erogazione del credito, senza però ottenere alcun riscontro o documento.

La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste *ex lege* per l'erogazione del finanziamento.

Ed infatti, la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento dell'istruttoria, dimostra che l'intermediario finanziario non ha svolto l'attività di



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

valutazione richiesta dall'art. 124 bis TUB, limitandosi ad acquisire informazioni dal consumatore senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione dello stesso.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “*buona fede pre-contrattuale*” (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce del comportamento omissivo dell'istituto di credito, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Inoltre, la mancata esibizione della documentazione inerente l'istruttoria e la pratica di finanziamento non consente al gestore di eseguire la verifica di cui il disposto dell'art. 69

24

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I. Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*





# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

comma 3, secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

È innegabile che nella fattispecie in esame il finanziatore abbia concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Non vi è alcun dubbio, pertanto che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.II nella fattispecie in esame, il finanziatore ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Nel prospetto che segue, il sottoscritto Gestore della Crisi, ha comunque provveduto a predisporre una simulazione del “merito creditizio” in riferimento al finanziamento concesso in data 06/06/2017, ente erogatore Unicredit Banca S.p.A.

Si è tenuto conto delle seguenti variabili:

- Reddito mensile netto disponibile del sig. Gemmani, prendendo come riferimento la certificazione Unica 2017 per periodo d'imposta 2016, rilasciata dal datore di lavoro “Euromarket G.E.A” (*All. n. 8*);
- Valore assegno sociale mensile dell'Inps determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento;
- Numero dei componenti del nucleo familiare e coefficiente di equivalenza ISEE (2,04 per nr. 3 componenti) maggiorato di 0.20 in quanto nucleo familiare con figlio minorenni;
- Tasso d'interesse nominale TAN applicato al finanziamento;

25

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I. Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

- Numero delle rate da pagare annualmente, numero di anni previsti per il rimborso del finanziamento, somma erogato dall'istituto di credito.

Simulazione del "merito creditizio"		
<b>(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (riferimento CU2017 x 2016)</b>		<b>€ 1.519,86</b>
Anno di erogazione del finanziamento	<b>2017</b>	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	<b>€ 485,41</b>	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	<b>3</b>	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	<b>2,24</b>	
<b>(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita</b>		<b>€ 1.087,32</b>
<b>(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)</b>		<b>€ 432,54</b>
Reddito disponibile sopra determinato		<b>€ 432,54</b>
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il finanziamento		<b>7,00%</b>
Numero delle rate da pagare ogni anno		<b>12</b>
Anni entro i quali rimborsare il finanziamento		<b>10</b>
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>€ 37.253,23</b>
<b>Somma erogata da Unicredit S.P.A. con finanziamento in data 06/06/2017</b>		<b>€ 40.120,00</b>
<b>Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?</b>		<b>NO</b>



Resta inteso che, visto l'esito negativo dell'analisi del "merito creditizio", in riferimento al finanziamento contratto nel 2017, il sottoscritto Gestore della Crisi non prosegue nella valutazione dello stesso "merito" per i successivi finanziamenti.

Infatti, negli anni a seguire, il reddito disponibile del sig. Gemmani rimane sostanzialmente stabile, ma lo stesso è "ulteriormente gravato" dalla sottoscrizione di nuovi finanziamenti che comportano quindi un rimborso mensile sicuramente più oneroso.

Ne consegue che l'analisi del merito creditizio, in riferimento ai finanziamenti contratti post 2017, non potrebbe che essere ancor più negativa, visti i parametri presi in considerazione.

## ***16. – Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità del piano come proposto.***

Per valutare la fattibilità e sostenibilità del piano proposto, il sottoscritto professionista ha esaminato i beni del debitore nonché le finanze interne e finanze esterne apportate da terzi, la messa a disposizione del Piano stesso e di conseguenza destinate alla soddisfazione dei creditori, nonché le garanzie prestate in ordine all'attendibilità del loro ammontare ed affidabilità del pagamento.

Alla luce di quanto sopra esposto il Professionista ritiene di aver accertato l'esistenza e la consistenza dei beni sui cui si basa il Piano che risultano idonei al soddisfacimento dei creditori e nel rispetto di termini coerenti con la proposta.

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti del Piano, la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché esaminata la garanzie prestate dal terzo nei confronti del Debitore e ritenuta idonea, il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene che il Piano di ristrutturazione del debito del consumatore presentata dal ricorrente Gemmani Maurizio - pur con l'alea che



accompagna ogni previsione di eventi futuri - possa ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, poiché destinata al superamento dello stato di crisi del ricorrente ed al soddisfacimento, sia pure parziale, di tutti i creditori.

***17. – Giudizio sulla convenienza del piano proposto rispetto all’alternativa liquidatoria.***

Il piano proposto prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari certamente superiore a quanto gli stessi ricaverebbero in caso di liquidazione. Lo stesso risulta, quindi, più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nella procedura di liquidazione del patrimonio, il ricorrente potrebbe solamente “mettere a disposizione dei creditori” una quota mensile della propria retribuzione eccedente la somma di € 1.395,00, indicata al paragrafo 9 quale somma necessaria per le spese del mantenimento familiare pro-quota.

Lo stipendio del Sig. Gemmani è pari a circa € 1.550,00 mensili. Il sig. Gemmani, una volta dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi, potrebbe destinare ai creditori unicamente, e salvo spese necessarie ed imprevedute, la somma di circa € 155,00 mensili.

Alla luce della recente entrata in vigore del C.C.I.I., che con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata non contiene indicazioni analoghe a quelle previste nella L. n. 3/2012, stabilendo soltanto che la procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, l’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto afferma che *“se è vero che la procedura può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e, nel caso di redditi futuri, fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che, qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dall’apertura della procedura”*,



# **DOTT. ATTILIO BETTINELLI**

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

*“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (crf. Trib. Verona, 20.09.2022; Tribunale di Bologna sentenze n. 94 del 27.09.2022 e n. 99 del 02.11.2022; in senso conforme Tribunale di Rimini sentenza 84/2023 pubblicata il 22/11/2023).

Nel caso di specie, pertanto, poiché la liquidazione del Sig. Gemmani sarebbe costituita unicamente da quota derivante da reddito da lavoro dipendente, l'acquisizione di quote di reddito in favore della procedura sarebbe possibile solo fino alla declaratoria di esdebitazione ex art. 282 C.C.I.I., ovvero decorsi tre anni dall'apertura della procedura.

L'attivo, dunque, in caso di liquidazione sarebbe complessivamente € 10.230,00, nel dettaglio così composto:

- Quanto ad € 5.580,00, derivante dalla quota mensile eccedente il fabbisogno familiare pro-quota nella misura di € 155,00 moltiplicata per 36 mensilità (3 anni);
- Quanto ad € 4.650,00 derivante dalla tredicesima mensilità prevista dal contratto di lavoro subordinato nella misura di € 1.550,00, moltiplicata per 3 annualità (se non lasciata nella disponibilità del ricorrente per spese impreviste).

Inoltre, in caso di procedura di liquidazione, i costi necessari ai fini della acquisizione e successiva vendita delle autovetture sarebbero verosimilmente maggiori rispetto a quanto realizzabile dalla liquidazione delle stesse, rendendo così nullo il beneficio economico a favore dei creditori.

Oggi, grazie all'apporto di finanza esterna del padre del ricorrente (€ 15.000,00), e mediante somme preventivamente accantonate a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, che saranno svincolate a favore della procedura di sovraindebitamento a seguito di omologa (€ 2.262,58), viene offerto ai creditori il maggior importo di € 17.262,58.

29

***Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.***  
***Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli***



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

In conclusione, in mancanza di ulteriori beni del ricorrente liquidabili e suscettibili di utile realizzo, la differenza di attivo in favore della procedura nelle due ipotesi sarebbe la seguente:

	<b>Ristrutturazione dei debiti del consumatore</b>	<b>Liquidazione</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 17.262,58</b>	<b>€ 10.230,00</b>

Pertanto, soddisfatti i creditori privilegiati, che verrebbero comunque pagati integralmente in entrambe le ipotesi, il residuo da distribuire in favore dei creditori chirografari sarebbe di gran lunga superiore nell'ipotesi di omologa del piano del consumatore

La maggior soddisfazione dei creditori si realizzerebbe anche sotto il profilo temporale, posto che il presente piano prevede il pagamento di tutti i creditori entro 60 giorni dall'omologa.

## ***18. – Conclusioni e attestazione del piano.***

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento”, come prevista dall’art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gestore in particolare ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il sig. Gemmani Maurizio non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

30

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.  
Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., il sig. Gemmani Maurizio possiede il requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Gemmani Maurizio:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente Gestore della Crisi Dott. Attilio Bettinelli, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell'ex art. 15 comma 6 L. 3/2012

## ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, e condizionato sulla sospensione immediata della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.E. N. 372/2023 con udienza fissata al 18/12/2023, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

31

*Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. Del C.C.I.*  
*Gestore della Crisi: Dott. Attilio Bettinelli*



# DOTT. ATTILIO BETTINELLI

DOTT. COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Con Osservanza

Rimini, 13 Dicembre 2023

*Il Gestore della Crisi*

*Dott. Attilio Bettinelli*

Si producono i seguenti allegati:

- 1) nomina Gestore della Crisi;
- 2) accettazione Gestore della Crisi
- 3) certificato Crif – Centrale Rischi – Certificati Penali – Anagrafe Tributaria –  
Rapporti Finanziari – Carichi Pendenti
- 4) estratto di ruolo Ader;
- 5) posizione debitoria Sorit;
- 6) posizione debitoria Comune di Rimini;
- 7) Compenso OCC
- 8) Cu2017 x merito creditizio

Con Osservanza

Rimini, 13 Dicembre 2023

*Il Gestore della Crisi*

*Dott. Attilio Bettinelli*

